



**Comune di Sant'Angelo Lodigiano**

**Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive,  
videoconferenza da remoto, anche in “modalità mista” delle sedute del  
Consiglio comunale, Giunta Comunale, delle Commissioni e attività  
istruttorie degli uffici.**

Del.C.C.n. del

## Sommario

Premessa

.....3

**Art. 1 - Partecipazione in videoconferenza alle sedute del Consiglio Comunale**

**Art. 2 - Principi e criteri**

**Articolo 3 - Adunanze del Consiglio comunale in videoconferenza da remoto anche in “modalità mista”**

**Art.4 - Votazioni**

**Articolo 5 - Riprese e trasmissioni adunanze consiliari**

**Articolo 6 - Adunanze in videoconferenza da remoto delle Giunta Comunale e commissioni consiliari**

**Articolo 7 - Protezione dati personali**

**Art. 8 Norma di rinvio**

Premessa

Richiamati:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale;
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Interno con oggetto: Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza ~ Art.73, comma 1, del dl 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

Premesso che:

Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, intende utilizzare le riprese audio video delle sedute consiliari e promuovere la loro diffusione (tramite web) nell’ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all’attività politica e amministrativa dell’Ente.

Contestualmente, intende favorire la partecipazione dei consiglieri/assessori comunali alle attività di competenza attraverso la disciplina delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio comunale e degli organismi collegiali, nel caso in cui circostanze di carattere generale o temporanee condizioni personali ne possano impedire la presenza fisica presso le sedi istituzionali dell’Ente.

con il presente Regolamento si disciplina quanto segue:

### **Art. 1 - Partecipazione in videoconferenza alle sedute del Consiglio Comunale**

1. Nel rispetto delle norme dello Statuto comunale e ferma restando l’applicazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per quanto compatibile, il presente regolamento ha lo scopo di favorire la partecipazione dei consiglieri/ assessori Comunali o del Segretario Comunale alle attività afferenti l’esercizio del proprio mandato attraverso la disciplina delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio comunale, nel caso in cui circostanze di carattere generale o temporanee condizioni personali (la casistica di seguito indicata ha valore meramente indicativo: malattia, assenze previste dalla normativa vigente, invalidità, assistenza ai familiari, allattamento, impedimento fisico) ne possano impedire la presenza fisica presso le sedi istituzionali dell’Ente.

2. La Consigliera può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata, al congedo di maternità obbligatoria e facoltativa e per il congedo parentale

come previsto dalla legge più favorevole alla lavoratrice. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.

3. Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole al lavoratore. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere.

4. La Consigliera e il Consigliere possono partecipare alle adunanze in videoconferenza in caso di malattia del figlio secondo quanto previsto dalla legge più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice.

5. L'applicazione prescinde dalla condizione lavorativa del Consigliere e della Consigliera.

## **Art. 2 - Principi e criteri**

1. Il presente regolamento è ispirato al principio di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute esclusivamente in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e le dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

e) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;

f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

g) la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato e che i cittadini possano avere sempre modo di seguire gli interventi di tutti i consiglieri nel dibattito, al di là della modalità di partecipazione.

## **Articolo 3 - Adunanze del Consiglio comunale in videoconferenza da remoto anche in "modalità mista"**

1. Le sedute di Consiglio Comunale sono convocate in presenza. Ove sussistano in capo ai singoli Consiglieri condizioni personali riconducibili a motivi indicati nell'art.1, le adunanze possono prevedere, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.

2. I Consiglieri che intendano prendere parte alle riunioni in modalità di videoconferenza ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, non oltre le dodici ore precedenti l'orario

stabilito di inizio dei lavori, dichiarando sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di una delle condizioni personali di cui all'art.1

3. Tale termine è derogato qualora le condizioni di cui all'art.1 dovessero avverarsi nel corso della seduta; in tale circostanza il consigliere ne dà immediata comunicazione al Presidente.

4. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

5. La decisione di adottare la modalità in videoconferenza, o in modalità mista, delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, previa consultazione della conferenza dei capigruppo.

6. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando l'applicativo gestionale in uso, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti degli interessati (es. p.c., telefoni cellulari idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

7. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

9. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

10. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

12. In caso di comprovato malfunzionamento del collegamento da remoto (assenza video o audio) da parte di un Consigliere, lo stesso non può essere considerato validamente presente alla seduta.

13. In caso di seduta in sola videoconferenza, qualora il Presidente venga informato, almeno un giorno prima della riunione, del malfunzionamento del collegamento internet in uso ad un Consigliere, il Consigliere interessato può chiedere di recarsi presso la sede municipale.

14. In tali casi il Presidente, in accordo con gli uffici comunali competenti, mette a disposizione, ad un numero massimo di quattro Consiglieri, il collegamento da remoto presso l'aula del Consiglio comunale.

15. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento audio-video alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

16. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza o modalità mista, saranno fornite ad ogni componente che dovrà collegarsi le credenziali o le modalità di accesso all'applicativo gestionale in uso.

17. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale sarà garantita con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto o dalla legge, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. In mancanza di un collegamento anche in modalità differita, la pubblicità delle sedute sarà garantita con la pubblicazione della registrazione delle stesse, (in modalità audio o audio – video) sul sito istituzionale del Comune.

18. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero celebrata solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

19. La seduta è dichiarata dal Presidente valida con una verifica, da parte del Segretario, del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto e dalla legge.

20. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione mediante le modalità previste dall'applicativo gestionale in uso, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal presente Regolamento.

21. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto alla certificazione della presenza dei Consiglieri dando atto espressamente a verbale della seduta di quanti presenti in aula o in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione dei componenti in videoconferenza.

22. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, che abbiano determinato la necessità di sospensione della seduta, il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.

23. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.

24. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

25. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming e/o on demand, restano disponibili sul canale web del Comune di Sant'Angelo Lodigiano e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni verranno conservate, a cura del Servizio Informatico, in forma permanente su supporti idonei in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

26. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.

27. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio comunale è il Presidente del Consiglio.

In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

#### **Art. 4 - Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso, se previsto il voto.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Generale.

3. I Consiglieri/Assessori che partecipano da remoto rispondono attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole o contrario, ovvero dichiarando di astenersi o di non partecipare al voto.

4. Nel caso di svolgimento della seduta in modalità "virtuale" l'espressione del voto segreto è fatta mediante l'utilizzo di strumenti telematici atti a garantire dalla segretezza del voto rispetto agli altri componenti dell'organo consiliare. Tali modalità possono ricomprendere l'invio di pec o di messaggi in chat riservata visibili al solo segretario comunale che ne garantisce la segretezza. Eventuali violazioni del segreto sono punite ai sensi dell'art. 326 c.p.

#### **Articolo 5 - Riprese e trasmissioni adunanze consiliari**

##### *1. Riprese e trasmissioni via web*

- a) Le riprese delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente saranno visibili in diretta streaming sul sito istituzionale dell'Ente.
- b) Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che in entrata della sala consiliare e nella sala stessa vengano affissi specifici avvisi, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.
- c) I Consiglieri comunali sono autorizzati alle videoriprese, informando il Presidente del

Consiglio comunale.

- d) Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- e) Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da inquadrare solo i banchi della Presidenza, della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

## 2. Riprese e trasmissioni via web da parte di soggetti terzi

- a) I soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio comunale eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale, con contestuale informativa al Consiglio comunale;
- b) I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
  - titolare responsabile del trattamento dei dati.
- c) Le domande dovranno essere presentate, a mezzo PEC, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio comunale, sulla domanda dovranno essere chiaramente indicate la motivazione della richiesta di registrazione e l'utilizzo che il richiedente intende fare del filmato, e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
- d) In caso di autorizzazione alle riprese il Presidente del Consiglio dovrà informare tempestivamente tutti i Consiglieri e gli altri partecipanti all'adunanza consiliare dell'avvenuta concessione di autorizzazione alla videoregistrazione, comunicando altresì agli stessi la motivazione indicata dal richiedente e l'utilizzo che il richiedente intende fare del filmato.

L'autorizzazione viene rilasciata previa dichiarazione che l'utilizzo della registrazione avverrà nel rispetto della sopracitata normativa sulla privacy e purché non ne venga fatto un uso improprio.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa,
- a non utilizzare immagini a scopo di lucro,
- a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, così come indicato nella richiesta,
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese,
- a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse,
- a non inserirle in sovraimpressione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione della seduta del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

La trasmissione in streaming, è sospesa qualora si renda necessario procedere allo svolgimento della trattazione di argomento in modalità segreta, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. La verbalizzazione mediante videoripresa assolve nella sua pienezza lo scopo informativo/conoscitivo del verbale, riproducendo fedelmente tutti gli accadimenti e le

dichiarazioni dei Consiglieri comunali nel momento stesso della loro rappresentazione, con una funzione di prova certa, espandendo al massimo il c.d. interesse pubblico alla conoscenza. Da ciò ne consegue, che oltre ai Consiglieri comunali, ogni cittadino, formulando apposita istanza, può esercitare il diritto di accesso documentale disciplinato dal Capo V della legge 241/1990.

## **Articolo 6 - Adunanze in videoconferenza da remoto delle Giunta Comunale e commissioni consiliari**

1. La Giunta comunale, le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
2. Il principio di pubblicità, attuato mediante trasmissione in diretta streaming sul portale istituzionale dell'Ente, non è applicabile alle sedute di Giunta e di Conferenza dei capigruppo in quanto non pubbliche

## **Articolo 7 - Protezione dati personali**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "categorie particolari di dati" dal Reg. UE 2016/679, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, il riferimento a dati biometrici o genetici, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati relativi a condanne penali o reati, vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale, ad eccezione di coloro che rivestono un incarico pubblico o carica politica.
3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi dalle categorie particolari di dati o dei dati relativi a condanne penali o reati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco, degli Assessori o di ciascuno dei Consiglieri comunali presenti alla seduta.

## **Art. 8 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale vigente per le sedute in presenza.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle riunioni del consiglio comunale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione che lo adotta.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma precedente, cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione in materia o incompatibile con essa.